

ALLEGATO 2

ACCORDO DI PARTENARIATO

1. COSPER S.C.S. Impresa Sociale, con sede in CREMONA, Via BONOMELLI 81, codice fiscale n. _____, rappresentata da _____ in qualità di PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE nata a CREMONA il _____ ("Capofila");
2. CONSULTORIO UCIPEM CREMONA FONDAZIONE ONLUS, con sede in CREMONA, Via MILANO 5/C, codice fiscale n. _____, rappresentata da _____, in qualità di PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE _____ ("Partner 1");
3. IL LABORATORIO ADS APS, con sede in CREMONA Via CAZZANI 1, codice fiscale n. _____, rappresentata da _____ in qualità di PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE, _____ ("Partner 2");
4. IL CERCHIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede in CREMONA, Via BRESCIA 59, codice fiscale n. _____, rappresentata da _____, in qualità di PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE, nato _____, "Partner 3");
5. CENTRO FUMETTO "ANDREA PAZIENZA", con sede in CREMONA, Via PALESTRO 17, codice fiscale n. _____, rappresentata da _____ in qualità di PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE, _____ ("Partner 4");
6. COMUNE DI CREMONA, con sede in CREMONA PIAZZA DEL COMUNE N. 8, _____, rappresentata da _____ in qualità di SINDACO nato a _____ ("Partner 5");

Capofila, Partner 1, Partner 2 e Partner 3 singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti" ;

premesso che

- a. con decreto n. 4704 del 7 APRILE 2022 Regione Lombardia ha approvato il bando "GIOVANI SMART (SportMusicaARTe)" (CUP: E81B22002610003), in attuazione della D.G.R. del 04.04.2022, n. 6230;
- b. le Parti hanno congiuntamente definito e intendono sottoporre a Regione Lombardia ("Regione") nell' ambito del bando GIOVANI SMART (SportMusicaARTe)" , l' iniziativa denominata "MOVIMENTI AL FEMMINILE: opportunità di partecipazione per giovani donne" ("Progetto") ai fini della concessione di un contributo a fondo perduto ("Contributo"), pari all' 80% del costo complessivo del progetto, le cui caratteristiche, finalità e modalità operative sono descritte nella documentazione inserita ("Documentazione") nella piattaforma informatica Bandi Online di Regione Lombardia;
- c. il bando è volto al sostegno di iniziative volte ad offrire ai giovani proposte efficaci e coinvolgenti per favorire la ripresa della socialità e contrastare il disagio giovanile, soprattutto nelle fasce più colpite dall' isolamento sociale conseguente ai lockdown prolungati e alla sospensione delle attività abitualmente svolte nei centri / luoghi di aggregazione;
- d. saranno oggetto di cofinanziamento le seguenti azioni a favore dei giovani:
 - € l' organizzazione di iniziative e attività gratuite, quali:
 - € percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale
 - € attività di assistenza e supporto psicologico

- € laboratori culturali, teatrali, artistici e musicali
- € interventi di peer education, azioni di collaborazione partecipata
- € attività ludico ricreative
- € attività specialistica (educativa, pedagogica e psicologica) che garantisca la comprensione delle condizioni di fragilità e che preveda interventi mirati di riduzione del disagio;
- € interventi complementari a misure e progetti rivolti ai giovani nell' ambito dell' innovazione e della sperimentazione del welfare territoriale

e. le Parti, con il presente ("Accordo"), intendono regolare i rapporti relativi alla realizzazione del Progetto, alla rendicontazione delle attività previste a carico di ciascuna di esse, all' erogazione del Contributo e ogni altro rapporto comunque riferibile al Progetto o al Contributo;

convengono e stipulano quanto segue;

Articolo 1 (Oggetto dell' accordo)

1. Le Premesse e la Documentazione costituiscono parte integrante dell' Accordo;
2. le Parti dichiarano di conoscere e condividere il Progetto, i suoi contenuti, le sue finalità e le modalità operative per la sua realizzazione;
3. le Parti dichiarano di conoscere e di accettare i criteri e le procedure adottati da Regione per la concessione e l' erogazione dei contributi e, in particolare, il testo del bando di cui alle Premesse.

Articolo 2 (Obblighi delle Parti)

Le parti del presente accordo si impegnano:

1. alla realizzazione del Progetto, articolato nelle azioni descritte nella Documentazione;
2. a svolgere ogni ulteriore attività funzionale alla realizzazione del Progetto che, sebbene non espressamente prevista nell' Accordo e negli Allegati, risulti dovuta secondo criteri di correttezza e buona fede;
3. ad assicurare la copertura finanziaria della quota parte di spesa non coperta da contributo per le azioni di propria competenza;
4. ad inserire in ogni atto amministrativo e di liquidazione delle risorse regionali il codice CUP: E81B22002610003.

Articolo 3 (Capofila e suoi obblighi)

Partner 1, Partner 2, Partner 3, Partner 4, partner 5 conferiscono in qualità di capofila COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE che accetta mandato irrevocabile di rappresentanza in tutti i rapporti riferibili al Progetto, alla sua realizzazione, al contributo e alla sua erogazione, nonché per il trattamento dei dati personali relativi al Progetto. Il Capofila si impegna ed è responsabile di:

- coordinare e rappresentare il partenariato nei confronti della Regione;
- garantire l' osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti di servizi e forniture negli affidamenti esterni effettuati in relazione alle attività progettuali. Nel caso in cui le richiamate disposizioni normative non dovessero essere applicabili a tutti i partner di progetto, il Capofila si impegna in ogni caso a garantire il rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e imparzialità nell' assegnazione degli incarichi;
- recepire, in una logica di corresponsabilità, le azioni e gli interventi dei diversi partner pubblici e privati in una programmazione integrata e condivisa con il partenariato;

- compiere tutti gli atti necessari e conseguenti la partecipazione alla procedura di selezione, fino alla completa realizzazione di quanto previsto dal progetto;
- raccogliere la documentazione attestante la spesa sostenuta e il raggiungimento dei risultati raggiunti dal partenariato;
- coordinare il processo di attuazione del progetto, anche con riferimento al monitoraggio e alla valutazione degli stati di avanzamento;
- monitorare l'attività dei partner e, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti per la realizzazione del progetto, individuare le modifiche necessarie per la piena realizzazione delle attività previste in accordo con la rete di partner;
- gestire i rapporti economici con i partner rispetto al cofinanziamento assegnato, provvedendo a incassare le somme liquidate da Regione Lombardia e ad erogare entro 30 gg le quote in favore dei partner;
- rendicontare anche per conto dei partner, la realizzazione del progetto a Regione Lombardia, secondo le indicazioni che verranno fornite secondo i tempi e le modalità C.4.b e le Linee guida di rendicontazione approvate;

Articolo 4 (Obblighi dei Partners)

I soggetti partners si impegnano e sono responsabili di:

- utilizzare in modo coerente e integrato le proprie competenze, al fine di assicurare una politica efficace e in grado di coinvolgere i giovani, valorizzando le esperienze e le relazioni già presenti sul territorio;
- realizzare le attività progettuali secondo quanto previsto nell'accordo di partenariato e nel progetto presentato;
- monitorare e valutare l'avanzamento delle proprie azioni progettuali e delle iniziative realizzate attraverso strumenti condivisi e nel rispetto della tempistica prevista dal soggetto capofila;
- raccogliere i dati relativi ai giovani intercettati e alle iniziative svolte e inviare al capofila del progetto;
- concorrere al finanziamento e alla copertura economica del progetto con proprie risorse, sia in denaro, sia attraverso la valorizzazione delle spese gestionali e delle spese di personale volontario da parte di giovani dai 15 ai 34 anni;
- sostenere direttamente le spese per le quali intendono richiedere il cofinanziamento regionale.

Articolo 5 (Impegni finanziari)

Nel dettaglio ciascuna delle Parti assumerà i seguenti impegni finanziari relativi al progetto "MOVIMENTI AL FEMMINILE: opportunità di partecipazione per giovani donne" di cui all'art. 2:

- COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE, in qualità di Capofila, si impegna ad attuare per le azioni di propria competenza del valore complessivo di 23.500,00 Euro, di cui 18.000,00 Euro, quale quota di contributo regionale, cofinanziando interamente la quota non coperta da tale contributo, pari a 5.500,00 Euro;
- CONSULTORIO UCIPEM CREMONA FONDAZIONE ONLUS, in qualità di Partner 1, si impegna ad attuare per le azioni di propria competenza del valore complessivo di 6.250,00 Euro, di cui 5.000,00 Euro, quale quota di contributo regionale, cofinanziando interamente la quota non coperta da tale contributo, pari a 1.250,00 Euro;
- IL LABORATORIO ADS APS, in qualità di Partner 2, si impegna ad attuare per le azioni di propria competenza del valore complessivo di 13.000,00 (8.000,00 contributo e 5.000,00 quota variabile) Euro, di cui 10.000,00 Euro, quale quota di contributo regionale, cofinanziando interamente la quota non coperta da tale contributo, pari a 2.250,00 Euro;

- IL CERCHIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, in qualità di Partner 3, si impegna ad attuare per le azioni di propria competenza del valore complessivo di 3.750,00 Euro, di cui 3.000,00 Euro, quale quota di contributo regionale, cofinanziando interamente la quota non coperta da tale contributo, pari a 750,00 Euro;
- CENTRO FUMETTO "ANDREA PAZIENZA" , in qualità di Partner 4, si impegna ad attuare per le azioni di propria competenza del valore complessivo di 2.500,00 Euro, di cui 2.000,00 Euro, quale quota di contributo regionale, cofinanziando interamente la quota non coperta da tale contributo, pari a 500,00 Euro;
- COMUNE DI CREMONA, in qualità di Partner 5, si impegna ad attuare per le azioni di propria competenza del valore complessivo di 2.500,00 Euro, di cui 2.000,00 Euro, quale quota di contributo regionale, cofinanziando interamente la quota non coperta da tale contributo, pari a 500,00 Euro.

Articolo 6 (Durata dell' Accordo)

L' Accordo è efficace dalla data di sottoscrizione delle Parti e sino a conclusione di tutte le attività realizzative e rendicontative del Progetto ad esso collegate.

Articolo 7 (Controversie)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Cremona

Articolo 8 (Conclusioni)

Ogni modifica all' Accordo o ai suoi allegati è valida solo se concordata per iscritto dalle Parti.

Luogo e data ...

Firma elettronica e/o autografa

Capofila _____

Partner 1 _____

Partner 2 _____

Partner 3 _____

Partner 4 _____

Partner 5 _____